

Milano, 16 gennaio 2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024)

La presente per informare che è stata pubblicata la Legge n. 207 del 30.12.2024 tramite Gazzetta Ufficiale (**Legge di Bilancio 2025**).

Vi riportiamo una nota del nostro consulente, Dr. A. Manazza, sulle principali novità introdotte in ambito tributario.

- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: viene reso stabile il provvedimento rivolto a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Nel dettaglio:

- **Partecipazioni non negoziate e detenute al di fuori del regime d'impresa:** ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento a titoli, quote o diritti non negoziati e detenuti al di fuori del regime d'impresa alla data del *1 gennaio di ogni anno*, può essere considerato, in luogo del valore di acquisto o sottoscrizione, il corrispondente valore attribuito alla frazione di patrimonio netto posseduta definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, ragioniere o revisore contabile). Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al *18% per le partecipazioni*. L'imposta sostitutiva va versata *entro il 30 novembre dell'anno di rivalutazione* ovvero può essere rateizzata in 3 rate annuali di pari importo, con interessi di dilazione pari al 3% su base annua, con scadenza al 30 novembre di ogni anno interessato dalla rateizzazione.
- **Aree fabbricabili ed agricole:** ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento ad aree edificabili ed agricole detenute alla data del *1° gennaio di ogni anno* (e non costituenti beni-merce), può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agrotecnico od agronomo). Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al *18%*. *I termini di versamento sono pari a quelli sopra evidenziati.*

-Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: a decorrere dall'esercizio 2025 viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili *delle spese relative alle trasferte o alle missioni per vitto, alloggio e viaggio/trasporto dei dipendenti*, sia ai fini della deducibilità del relativo costo in capo al datore di lavoro-impresa che ai fini della non concorrenza di tali importi alla formazione del reddito di lavoro del dipendente.

A partire dal 2025 inoltre *anche le spese di rappresentanza e per omaggi* saranno deducibili ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale oppure tramite altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per i professionisti viene inoltre previsto che le spese relative a:

- prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto addebitate al committente;
 - rimborsi analitici relativi alle spese sopra elencate sostenute per le trasferte di dipendenti;
 - rimborsi analitici corrisposti a lavoratori autonomi,
- saranno deducibili solo se eseguite mediante strumenti tracciabili.*

-Iva: reverse charge su contratti di appalto o di subappalto: previa autorizzazione da ricevere da parte del Consiglio UE, si prevede una prossima introduzione del meccanismo Iva del *reverse charge* per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o di subappalto ovvero tramite rapporti negoziali (comunque denominati) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.



COMUFFICIO
Fondata nel 1945

Sarà applicabile il reverse charge Iva anche per le prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

- Riduzione premiale dell'IRES per investimenti in Industria 4.0 e 5.0: dal 1° gennaio 2025 viene introdotta una riduzione dell'IRES dal 24 al 20% sul reddito d'impresa ai fini Ires per le imprese che:

- dispongano un accantonamento ad una riserva di capitale netto almeno pari all'80% dell'utile netto realizzato nell'esercizio in corso al 31.12.2024, e

- Investano un ammontare non inferiore al 30% di tale utile (e comunque non inferiore al 24% dell'utile realizzato nell'esercizio in corso al 31.12.2023) nell'acquisto di beni strumentali nuovi appartenenti alle categorie degli investimenti Industria 4.0 e Industria 5.0. Tali investimenti dovranno comunque essere di ammontare minimo non inferiore ad 20.000 euro e dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 2026, e

- Incrementino il livello occupazionale nel 2025 di almeno l'uno per cento (1%) rispetto all'esercizio precedente e comunque di almeno una unità.

- Maggiorazione ai fini Ires od Irpef del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni: l'art.1 co.399-400 della Legge di Bilancio 2025 prevede che nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 (ossia, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, 2025, 2026 e 2027) per i titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, sia prevista una maggiorazione ai fini Ires od Irpef del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

In altri termini, il *costo del personale di nuova assunzione* con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato – ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale tramite una variazione in diminuzione del reddito imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio di riferimento.

L'agevolazione spetta a condizione che:

- l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività;

- il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nell'esercizio di riferimento sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio precedente. Per finalità antielusive, la verifica di tale condizione dovrà essere effettuata al netto delle variazioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

- il numero complessivo dei dipendenti alla fine dell'esercizio di riferimento sia superiore al numero complessivo dei dipendenti mediamente occupato nell'esercizio precedente.

Va rilevato che il costo riferibile all'incremento occupazionale da assumere nel calcolo è pari al minore tra il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio precedente.

Infine, la norma chiarisce che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascuno dei periodi d'imposta oggetto di agevolazione non si terrà conto delle sopra citate disposizioni agevolative.

- Irpef Fringe benefit e premi di risultato per lavoratori dipendenti: la soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Nei casi di *concessione in uso promiscuo a dipendenti di autoveicoli*, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione con contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2025, viene disposto che il fringe benefit debba essere calcolato di norma pari al 50% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti ad una percorrenza convenzionale annuale di 15.000 km; mentre l'aliquota scende al 20% del predetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in e scende ulteriormente al 10% dell'importo per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Le somme erogate o rimborsate da datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione di immobili locati, quale loro abitazione, da dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dall'assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali nel limite di 5.000

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

euro annui; la disposizione si applica unicamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n.208, viene inoltre ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati negli anni dal 2025 al 2027 compresi.

-Irpef riduzione degli scaglioni di reddito e modifica detrazioni: viene disposta a decorrere dal 2025 la riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito Irpef con le relative aliquote strutturate come segue:

- fino a 28.000 euro: aliquota del 23%; oltre i 28.000 e fino a 50.000 euro: aliquota del 35%;
- oltre i 50.000 euro: aliquota del 43%.

I titolari di reddito di lavoro dipendente potranno fruire di un bonus per chi ha un reddito non superiore ad €.20.000 e ad una detrazione per i redditi compresi tra i 20.000 ed i 40.000 euro.

Viene confermato, inoltre, l'aumento ad €.1.955 della detrazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati nel caso in cui il reddito complessivo non superi i 15.000 euro (diversamente spetta nella misura di 1.880 euro annui).

Per le *persone fisiche* con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro viene operata una limitazione alle detrazioni (escluse spese sanitarie, somme investite in start up e PMI innovative) per le spese fiscalmente detraibili sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Nel dettaglio, viene fissato un *massimale* detraibile pari a 14.000 euro se il reddito complessivo non supera i 100.000 euro ovvero ad 8.000 euro se viene superato tale importo.

Il massimale è inoltre sottoposto all'applicazione di un coefficiente di abbattimento variabile a seconda che il contribuente sia parte di un nucleo familiare con più di due figli fiscalmente a carico (coefficiente pari ad 1), due figli a carico (0.85), un figlio a carico (0.7) oppure nessuno (0.5).

La detrazione di 950 euro *per figli fiscalmente a carico* spetta in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 ma inferiore a 30, non disabili, ed a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata.

La detrazione per gli *altri familiari a carico* diversi dal coniuge e dai figli spetta solo con riferimento agli ascendenti conviventi (resta confermato l'importo di 750 euro).

Con riferimento *alle detrazioni sui lavori di recupero edilizio* viene prevista, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, l'applicazione dell'aliquota del 36% per abitazioni diverse da quella principale; tale aliquota scenderà al 30% per le spese sostenibili nei successivi anni 2026 e 2027.

Per i proprietari (o titolari di diritti reali) che adibiscono l'immobile ad *abitazione principale* le detrazioni applicabili saranno invece le seguenti:

- per il 2025 - 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- per il 2026 e 2027 - 36% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Si segnala che la detrazione continuerà a trovare applicazione nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; a decorrere dal 2025 non godranno invece più del beneficio fiscale le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a gas e/o ad altri combustibili fossili.

Gli *interventi antisismici e di risparmio energetico* vengono poi sostanzialmente equiparati, nell'aliquota di detrazione, a quelli di recupero edilizio come sopra riportati.

Viene infine prorogato anche il c.d. "*Bonus mobili*" per il 2025, con applicazione di un'aliquota del 50% e un massimale di spesa annuo di 5.000 euro.

-Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci/Estromissione di immobili strumentali: viene reintrodotta nell'ordinamento tributario la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.

Il beneficio consiste nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione (che sale al 10,5% per le imprese che risultano di comodo per almeno due anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2025. Il versamento delle imposte deve avvenire per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per il restante 40% entro il successivo 30 novembre 2025.

Specularmente a tale procedura, vengono altresì riaperti i termini per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali in regime d'impresa, con riferimento alle operazioni attuate entro il 31 maggio 2025.

I benefici si sostanziano, come nei precedenti anni, nell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre 2025 per il 60%, mentre la restante quota deve essere versata entro il successivo 30 giugno 2026.

-Trasmissione telematica dei Corrispettivi e Fatturazione elettronica: viene disposto che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (*Registratori Telematici*) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (cd.scambio-importo con il POS).

Vengono di conseguenza aggiornate le sanzioni previste all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97.

I nuovi obblighi e le nuove disposizioni sanzionatorie troveranno applicazione, salvo proroga, dal 1° gennaio 2026.

Viene infine prorogato al 31 marzo 2025 il divieto all'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture per prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche consumatori finali.

- Pagamenti della Pubblica Amministrazione: Gli Enti Pubblici e le Società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'Ente o Società dovrà sospendere il pagamento sino a concorrenza delle morosità evidenziate e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Cordiali saluti.

Segreteria Comufficio